

LA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL CSM: OBIETTIVI CONDIVISIBILI, STRUMENTI SBAGLIATI

di Filippo Donati

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli obiettivi della riforma, tra giusto processo, correntismo e nuovo assetto ordinamentale. – 3. Oltre la retorica della separazione. – 4. Le criticità derivanti dallo “sdoppiamento” del CSM. – 5. Le criticità del sistema del sorteggio. – 6. L’Alta Corte disciplinare come modello ibrido e problematico. – 7. Considerazioni conclusive.

1. Premessa.

Sulla Gazzetta ufficiale del 30 ottobre 2025 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale recante “norme in materia di ordinamento giudiziario e di istituzione della Corte disciplinare”. Il Presidente della Repubblica, con decreto del 13 gennaio 2026, ha indetto il referendum confermativo che si svolgerà il 22 e 23 marzo 2026.

La riforma, com’era prevedibile, è stata oggetto di giudizi opposti. A chi la ritiene necessaria per assicurare i principi del giusto processo ed evitare le degenerazioni del correntismo, si contrappone chi invece teme un indebolimento per le garanzie di indipendenza della magistratura.

Per poter valutare la riforma costituzionale, è opportuno chiarire gli scopi che la stessa si propone di raggiungere e la congruità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi perseguiti.

2. Gli obiettivi della riforma, tra giusto processo, correntismo e nuovo assetto ordinamentale.

La riforma mira a realizzare i principi del giusto processo e ad evitare le degenerazioni del correntismo, mantenendo l’autonomia e l’indipendenza della magistratura giudicante e requirente.

Per conseguire il primo obiettivo, si prevede la separazione delle carriere¹ dei giudici e dei pubblici ministeri e lo “sdoppiamento” dell’organo di governo autonomo in due nuovi organi, il Consiglio Superiore della Magistratura giudicante e il Consiglio

¹ La riforma costituzionale, è stato osservato, introduce per la prima volta nel testo costituzionale il termine “carriera” e non parla mai di “separazione” ma soltanto di “distinzione” delle carriere: cfr. F. DAL CANTO, *La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2026, 72.

Superiore della Magistratura requirente, entrambi presieduti dal Capo dello Stato².

Per combattere il correntismo ed evitare indebite interferenze nell'operato degli organi di governo autonomo, si prevede la sostituzione del sistema elettivo con un meccanismo di sorteggio, "temperato" per i componenti laici, "puro" per i magistrati. Sempre al fine di evitare indebite interferenze correntizie sulle decisioni riguardanti i magistrati, la funzione disciplinare viene sottratta al CSM e affidata a una Alta Corte disciplinare di nuova istituzione.

3. Oltre la retorica della separazione.

Il dibattito pubblico sul progetto di riforma costituzionale è incentrato principalmente sul tema della separazione delle carriere.

Tra i tanti problemi del nostro sistema di giustizia, però, quello della separazione delle carriere non è sicuramente oggi il più difficile da risolvere.

Esiste già una sostanziale separazione tra le funzioni giudicanti e requirenti. La riforma Cartabia consente il tramutamento di funzioni soltanto una volta nella carriera e con molte limitazioni. Di fatto, meno dello 0,30% dei magistrati transita oggi dal ruolo giudicante a quello referente, o viceversa.

Una legge ordinaria sarebbe stata sufficiente sia per vietare del tutto la possibilità di tramutamento di funzioni³, sia per aggiungere alla separazione delle funzioni anche la separazione delle carriere. La Corte costituzionale, infatti, ha da tempo precisato che, nonostante la diversità ruoli dei magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti, la Costituzione non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra gli stessi, o che impedisca di limitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato, nel corso della sua carriera, dalle une alle altre funzioni⁴.

Non era dunque necessaria una riforma costituzionale per separare funzioni e carriere dei giudici e dei pubblici ministeri. Così come non era affatto necessario istituire due distinti CSM. Una semplice legge ordinaria avrebbe potuto realizzare meglio la separazione delle carriere, prevedendo concorsi distinti per l'accesso alla magistratura giudicante e a quella requirente e istituendo due distinte sezioni all'interno del CSM,

² Sulla doppia presidenza cfr. le considerazioni critiche di F. BIONDI, *La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2026, 18 ss., con richiamo M. Luciani, *Il Consiglio superiore della magistratura nel sistema costituzionale*, in *Osservatorio costituzionale* 1/2020, 5.

³ Cfr. E. GROSSO, *Sui disegni di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare*, in *Astrid Rassegna*, 5/2025, n. 406.

⁴ Cfr. Corte cost., sent. n. 37 del 2000, dove si esclude che un referendum abrogativo sulla disciplina sul passaggio delle carriere "investa disposizioni il cui contenuto normativo essenziale sia costituzionalmente vincolato, così da violare sostanzialmente il divieto di sottoporre a referendum abrogativo norme della Costituzione o di altre leggi costituzionali". Per analoghe conclusioni cfr. altresì Corte cost., sent. n. 58 del 2022.

una per i giudici e l'altra per i pubblici ministeri⁵. Invece, la soluzione prevista dalla riforma in esame, oltre a comportare problemi operativi, rischia di indebolire il modello costituzionale di governo autonomo della magistratura.

4. Le criticità derivanti dallo “sdoppiamento” del CSM.

Nonostante che la relazione di accompagnamento al disegno di legge costituzionale configuri lo sdoppiamento del CSM come una scelta di “continuità rispetto all’attuale ordinamento”, la riforma altera il modello di governo autonomo delineato dal Costituente in una maniera che appare sotto molti aspetti irragionevole e foriera di non trascurabili inconvenienti.

I primi commentatori del progetto di riforma non hanno mancato di evidenziare l'inopportunità della creazione di un CSM autonomo per i pubblici ministeri. In tal modo, è stato affermato, si rischia di dare vita ad una sorta di “Prokuratura”, cioè ad un organo destinato a scaricare nell’ordinamento la forza sostanziale ed inquietante della funzione d’accusa, una forza “accresciuta dalla circostanza di presentarsi protetta, garantita e rappresentata da un organismo esponenziale separato, del tutto autonomo, non responsabile verso chicchessia”⁶. Separare i giudici dai pubblici ministeri e costruire per loro un apposito CSM, è stato aggiunto, comporterebbe la creazione di “una nuova corporazione giudiziaria del tutto autogestita”, “una sorta di super polizia, priva di controlli, separata dai giudici, autogovernata, dotata di formidabili poteri di ingerenza nella vita dei singoli, delle famiglie, delle imprese e della stessa politica, con rischi rilevanti per le libertà di tutti i cittadini” ovvero a “una sorta di super polizia, priva di controlli, separata dai giudici, autogovernata, dotata di formidabili poteri di ingerenza nella vita dei singoli, delle famiglie, delle imprese e della stessa politica, con rischi rilevanti per le libertà di tutti i cittadini”⁷.

Altri hanno poi aggiunto che la scissione del CSM in due organi distinti (giudicante e requirente), unita al sorteggio dei componenti e alla creazione di un’Alta Corte disciplinare esterna, comporta una frammentazione da cui deriva il rischio di un indebolimento complessivo del sistema di autogoverno.

Alla creazione di due distinti sistemi di governo autonomo, uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri, inoltre, dovrebbe seguire lo sdoppiamento anche dei consigli giudiziari, organi locali di governo autonomo della magistratura con funzioni preparatorie e ausiliarie rispetto a quelle del CSM. Anche i Consigli giudiziari, infatti,

⁵ Cfr. N. ZANON, *Perché non è bene avere un altro Csm*, in Lettera AIC, Napoli, 2024, 471.

⁶ N. ZANON, *“Ordine” dei giudici, “ufficio” del pubblico ministero e Consigli superiori “gemelli”: come raffigurare a livello costituzionale, in Italia, la separazione delle carriere*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2025.

⁷ L. VIOLANTE, *Giustizia e carriere separate*, in *Corriere della sera*, 14 gennaio 2025, secondo il quale un CSM dei soli PM sarebbe “una istituzione illiberale sconosciuta ai paesi civili”; v. altresì G. SILVESTRI, *Separazione delle carriere: nella riforma il rischio di un’ipertrofia dell’accusa e di una eterogenesi dei fini*, in *Sistema penale*, 6 marzo 2005; Id., *Introduzione*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2026, 14; R. ROMBOLI, *La separazione delle carriere e l’ordinamento giudiziario*, in AA.VV., *Ricordando Alessandro Pizzorusso. L’ordinamento giudiziario*, a cura di V. Messerini, R. Romboli, E. Rossi, A. Sperti e R. Tarchi, Pisa, 2021, 318.

hanno una composizione mista, che vede all'interno della componente togata la presenza sia di giudici sia di pubblici ministeri. Per effetto della riforma, quindi, avremo due CSM, una Alta Corte disciplinare e, verosimilmente, 52 consigli giudiziari. A ciò dovrebbe poi aggiungersi lo sdoppiamento dei consigli di presidenza della magistratura contabile e di quella militare, con la creazione di consigli distinti per la magistratura giudicante e per quella requirente⁸. Una vera proliferazione istituzionale, dunque, verosimilmente foriera di maggiori costi, se si pensa che nel 2025 la previsione di spesa del solo CSM superava i 40 milioni di euro. Saranno dunque necessarie nuove risorse, che invece potrebbero essere più utilmente impiegate, ad esempio, per l'assunzione di nuovi magistrati o per migliorare l'efficienza complessiva del servizio giustizia, rispondendo così in modo più adeguato alle esigenze dei cittadini in termini di rapidità ed efficacia della tutela giurisdizionale. Vi sono poi inconvenienti di natura funzionale. Due CSM chiamati a decidere separatamente su materie che richiedono un costante coordinamento rischiano di creare non solo disarmonie sistemiche, ma anche inevitabili problemi di coordinamento. Sarà, quindi, necessario istituire organismi di raccordo permanente per evitare, ad esempio, inopportuni disallineamenti fra le "tabelle" degli organi giudicanti e i programmi organizzativi delle procure. Potranno inoltre nascere conflitti tra i due CSM nel caso, ad esempio, di pareri divergenti su problemi relativi all'organizzazione della giustizia. Problemi, questi, che la divisione dell'organo di governo autonomo in due sezioni avrebbe evitato.

Non è poi neppure così sicuro che la riforma, con la creazione dei due CSM, assicuri il perseguimento dell'obiettivo di porre avvocati e pubblici ministeri su un piano di parità ed equidistanza dai giudici, in attuazione dei principi del modello accusatorio accolto dal nostro codice di procedura penale. Non può al riguardo essere trascurata la circostanza che, nell'attuale CSM, il numero degli avvocati è superiore a quello dei pubblici ministeri. Per effetto della riforma costituzionale, nel CSM dei giudici potranno sedere solo gli avvocati e non invece i pubblici ministeri. Pertanto, mentre componenti provenienti dall'avvocatura (e che potranno rientrare nell'avvocatura una volta cessato l'incarico) potranno partecipare alle valutazioni di professionalità e al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi dei giudici, i pubblici ministeri saranno esclusi da tali decisioni.

Assai contraddittoria appare poi la scelta di separare giudici e pubblici ministeri in due distinti CSM per poi riunirli nuovamente all'interno dell'Alta Corte, cui viene attribuito il potere più incisivo finora esercitato dal Consiglio superiore della magistratura, quale disciplinare. Tale soluzione rischia di svuotare di coerenza l'intero impianto riformatore⁹.

Preferibile sarebbe stata quindi la scelta di mantenere un unico organo di governo autonomo articolato in due sezioni, una per i giudici e l'altra per i pubblici ministeri, sulla scorta del modello francese.

⁸ Cfr. F. DAL CANTO, *La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi*, cit., 78.

⁹ Cfr. al riguardo F. DAL CANTO, *La separazione delle carriere e la legge di revisione costituzionale Meloni-Nordio: le ragioni, le soluzioni e i rischi*, cit. 75.

5. Le criticità del sistema del sorteggio.

Una serie di vicende ha ingenerato in ampia parte dell'opinione pubblica la convinzione che le scelte del CSM siano orientate dalle correnti secondo logiche di appartenenza. Particolare impatto ha avuto la vicenda relativa al caso Palamara, scoppiato nel 2019. Le intercettazioni, ampiamente divulgate dai media, hanno fatto emergere un quadro sconcertante e inaccettabile, in cui le nomine operate dal CSM non erano il risultato di valutazioni di merito, ma di negoziazioni opache tra correnti della magistratura e attori politici¹⁰. Questi scandali hanno ingenerato in molti la convinzione che il CSM sia divenuto un centro di potere, piuttosto che uno strumento ad esclusivo supporto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura¹¹.

L'obiettivo di combattere le ingerenze indebite delle correnti nel governo della magistratura è dunque condivisibile. Lo strumento utilizzato dalla riforma costituzionale per conseguire tale obiettivo, però, solleva numerose perplessità¹².

È la logica sottesa alla scelta del sorteggio, quella dell'uno vale uno, che non convince. Un sistema, quello della sorte, difficilmente conciliabile con la natura e il rilievo costituzionale degli organi coinvolti¹³. Risulta infatti arduo comprendere come un simile sistema possa essere introdotto in organi di garanzia di rango costituzionale senza comprometterne il funzionamento e la legittimazione. Il sorteggio, infatti, è incompatibile con l'esigenza di scegliere persone che abbiano competenze e capacità, professionali e umane, che permettano di svolgere adeguatamente le delicate e importanti funzioni che la Costituzione e la legge affidano al CSM. Anche se il CSM non è un organo rappresentativo ma un organo chiamato ad esercitare funzioni di alta amministrazione nell'ambito della gestione autonoma dell'ordine giudiziario, l'elezione riveste una sua evidente giustificazione, permettendo ai magistrati di scegliere i colleghi più adatti al delicato incarico¹⁴. Una logica, quella dell'uno vale uno, che appare dunque criticabile e dalla quale ha giustamente preso le distanze il legislatore quando ha abbandonato il criterio dell'anzianità per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi. Anche la nuova disciplina sulle valutazioni di professionalità, del resto, ha correttamente scelto di valorizzare il merito dei magistrati per interrompere la prassi di giudizi uniformi che non tengono conto del diverso impegno e delle diverse capacità e attitudini dimostrate dai giudici e dai pubblici ministeri nell'esercizio delle proprie funzioni.

¹⁰ N. ZANON, F. BIONDI, Chi abusa dell'autonomia rischia di perderla, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2019, 667.

¹¹ Cfr. F. BIONDI, *Il Consiglio Superiore della magistratura. Organo dell'autonomia o luogo di potere?*, Il Mulino, Bologna, 2024.

¹² Cfr. al riguardo, da ultimo, di F. BIONDI, *La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura*, cit., 20 ss.

¹³ Considerazioni critiche sul sorteggio, in considerazione dell'importanza della qualificazione professionale dei componenti del CSM anche in N. ZANON, *Separare e sorteggiare?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.* 3/2024, 1161 ss

¹⁴ Cfr. F. BIONDI, *La scelta dei componenti dei Consigli superiori della magistratura*, cit., 27.

La composizione “casuale”, inoltre, mina alla radice l’autorevolezza dell’organo di governo autonomo¹⁵, con ciò contraddicendo l’obiettivo, che pure la riforma intende perseguire, di garantire e promuovere l’autonomia e l’indipendenza dei giudici e dei pubblici misteri. Non è un caso che tutti i documenti internazionali relativi alla composizione e alle funzioni degli organi di governo autonomo della magistratura richiedono che gli stessi siano composti in maggioranza da magistrati eletti da loro pari, non certo da membri estratti a sorte¹⁶.

Non è poi chiaro il motivo per il quale, a fronte del sorteggio “puro” per giudici e pubblici ministeri, sia previsto un sorteggio “temperato” per i componenti laici dei due CSM. In effetti, anche per gli avvocati con quindici anni di esercizio e per i professori ordinari di università in materie giuridiche si potrebbe in teoria applicare la logica dell’uno vale uno, ovvero presumere che ciascuno dei soggetti che posseggono tali requisiti possa adeguatamente svolgere anche la funzione di consigliere del CSM.

In ogni caso, è lo stesso sistema di sorteggio temperato scelto dalla riforma costituzionale a suscitare di per sé forti perplessità. La riforma costituzionale stabilisce che i componenti laici siano sorteggiati da un elenco compilato dal Parlamento “mediante elezione”. Anche l’art. 135 Cost. stabilisce che i 16 giudici aggregati alla Corte costituzionale per i giudizi d’accusa sul Presidente della Repubblica siano estratti a sorte da un elenco che il Parlamento compila ogni 9 anni “mediante elezione”. L’art. 135 Cost., però, precisa che l’elezione dei membri che formeranno tale elenco deve avvenire “con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari”, ovvero con un voto a maggioranza qualificata (due terzi nei primi tre scrutini e dei tre quinti dal terzo in poi). La riforma in esame, invece, rimette al legislatore ordinario la scelta delle modalità di formazione dell’elenco da cui sorteggiare i componenti laici del CSM. Ciò facendo, però, rimette alla maggioranza di governo scelte di grandissimo rilievo. Non è infatti indifferente che l’elenco da cui sorteggiare i consiglieri del CSM sia breve o lungo, che l’elezione dei componenti da inserire nell’elenco avvenga con votazione unica oppure con votazioni separate per i singoli membri da eleggere, che la maggioranza richiesta sia

¹⁵ Cfr. R. ROMBOLI, *Magistratura e politica della finestra dei Csm. I progetti di revisione costituzionale e la pratica di delegittimazione della magistratura*, in *Questione Giustizia* 1-2/2025, 39

¹⁶ Cfr., ad es., il parere del CCJE n. 24 (2021): *Evolution of the Councils for the Judiciary and their role in independent and impartial judicial systems*, secondo cui “the majority of members should be judges elected by their peers, guaranteeing the widest possible representation of courts and instances, as well as diversity of gender and regions” (punto 30); la Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 del Comitato dei Ministri agli stati membri sui giudici: *indipendenza, efficacia e responsabilità*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 17 dicembre 2010, secondo cui “almeno la metà dei membri di tali consigli devono essere i giudici scelti da parte dei loro colleghi di tutti i livelli del sistema giudiziario e nel rispetto del pluralismo all’interno del sistema giudiziario” (punto 27), richiamata nel parere della Commissione di Venezia del 25 giugno 2024, adottato nella seduta plenaria del 21-22 giugno 2024; il rapporto della Commissione di Venezia sull’indipendenza dei sistemi giudiziari, adottato nella sessione plenaria del 12-13 March 2010, dove si sottolinea che, salvo i membri di diritto, i Consigli devono essere composti in maggioranza da giudici eletti o scelti dai propri pari; il ENCJ Compendium on Councils for the Judiciary, secondo cui “The Council should be composed of a majority of members of the judiciary chosen by their peers, guaranteeing the widest possible representation of courts, instances, levels and regions, as well as diversity of gender”.

semplice oppure qualificata. Sono aspetti, questi, di fondamentale importanza, su cui tuttavia né la relazione di accompagnamento né il Ministro proponente offrono un seppur minimo chiarimento.

Eppure, un chiarimento al riguardo sarebbe indispensabile. Se infatti la legge dovesse abbandonare la regola della maggioranza dei tre quinti dei componenti, attualmente prevista dall'art. 22 l. n. 195 del 1958, e consentire la formazione degli elenchi sulla base di elezioni a maggioranza semplice, il governo finirebbe per esercitare un'influenza decisiva sulla scelta dei componenti laici. Ciò sarebbe però in contraddizione con la logica della separazione dei poteri e con l'esigenza di garantire l'espressione, all'interno del CSM, di quel pluralismo di idee e di sensibilità presenti nel corpo sociale che ha spinto i costituenti a prevederne la composizione "mista". Se, al contrario, il legislatore dovesse stabilire una maggioranza tale da richiedere una intesa tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, si potrebbero verificare problemi analoghi a quelli riscontrati per la compilazione dell'elenco dei giudici aggregati alla Corte costituzionale. Tale elenco, per l'alto quorum richiesto, attende di essere rinnovato dal 2006. In sostanza, come è stato giustamente notato, la riforma costituzionale comporta una alternativa tra due esiti, entrambi assai problematici: una possibile deriva maggioritaria, con rischio di "cattura" del CSM da parte della maggioranza di governo, ovvero una probabile paralisi del procedimento decisionale¹⁷.

6. L'Alta Corte disciplinare come modello ibrido e problematico.

L'istituzione dell'Alta Corte disciplinare costituisce una scelta di rottura rispetto al modello costituzionale, che ha assegnato al CSM la competenza per "i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati" (art. 105 Cost.). Una scelta del tutto inedita nel panorama europeo, perché mai adottata in nessuno dei Paesi che hanno optato per un modello di governo autonomo della magistratura.

L'Alta Corte sarà composta da quindici giudici, dei quali tre nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre estratti a sorte da un elenco di soggetti aventi i medesimi requisiti compilato dal Parlamento in seduta comune "mediante elezione", nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra giudici e pubblici ministeri con funzioni di legittimità¹⁸.

Il sistema di sorteggio, temperato per i membri laici e puro per i togati, solleva le medesime perplessità già evidenziate con riguardo al sorteggio dei componenti dei due CSM. A ciò si aggiunga l'opinabilità della limitazione del sorteggio soltanto tra coloro

¹⁷ Cfr. G. PICCIRILLI, *La compilazione parlamentare degli elenchi per il sorteggio dei componenti laici dei "nuovi" CSM e dell'Alta Corte disciplinare*, in *Osservatorio ordinamento giudiziario*, 19 novembre 2025.

¹⁸ Sull'Alta Corte disciplinare cfr., in senso prevalentemente critico, i contributi in AA.VV., *L'Alta Corte disciplinare*, a cura di R. Balduzzi e G. Grasso, EDUCatt, Milano, 2025 nonché, da ultimo, G. FERRI, *L'Alta Corte disciplinare nella riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione*, in *Osservatorio costituzionale*, n. 1/2026, spec. 91 ss.

che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità. Tale scelta, è stato condivisibilmente detto, esclude irragionevolmente dalla partecipazione all'organo disciplinare i giudici di merito e appare ispirata alla vecchia impostazione verticale-gerarchica del potere giudiziario¹⁹.

La riforma prevede poi che le sentenze emesse dall'Alta Corte in primo grado siano impugnabili "soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata". La relazione di accompagnamento al disegno di legge di revisione costituzionale si limita ad osservare che la norma costituzionale "prevede un duplice grado di giudizio di merito". La disposizione è stata quindi interpretata in modi divergenti. Secondo alcuni, l'avverbio "soltanto" sarebbe riferibile unicamente al mezzo di impugnazione contro le sentenze di primo grado, mentre le sentenze di appello potrebbero essere impugnate con ricorso in Cassazione. Secondo altri, invece, l'avverbio "soltanto" escluderebbe la possibilità di un ricorso in Cassazione. Se dovesse prevalere questa seconda lettura, però saremmo in presenza di un trattamento irragionevolmente deteriore per i magistrati ordinari rispetto a quello riservato a tutti gli altri cittadini cui, invece, la Costituzione garantisce il diritto di ricorrere in Cassazione contro le sentenze e i provvedimenti che incidono sulla libertà personale (art. 111, comma 7, Cost.).

L'istituenda Alta Corte, infine, avrà competenza solo sugli illeciti dei magistrati ordinari e non anche su quelli dei magistrati amministrativi, militari e contabili, per i quali continuerebbe a permanere l'attuale disciplina che affida la funzione disciplinare ai rispettivi organi di governo autonomo. Ma delle due l'una. Se si ritiene che un organo di governo autonomo non permetta di esercitare correttamente la funzione disciplinare, l'Alta Corte dovrebbe avere giurisdizione nei confronti di tutti i giudici, ordinari e speciali. Se al contrario si ritiene che il vigente modello disciplinare possa essere mantenuto per i giudici speciali, non si capisce perché debba essere modificato solo per quelli ordinari.

7. Considerazioni conclusive.

Occorre a questo punto tornare agli interrogativi da cui siamo partiti. Per realizzare la separazione delle carriere e impedire le degenerazioni del correntismo sono davvero necessarie le soluzioni introdotte dalla riforma costituzionale? Esistono alternative che permettano di realizzare gli obiettivi della riforma senza determinare le criticità che ne discendono?

L'istituzione di due CSM, come si è visto, comporta complicazioni organizzative e funzionali, rischiando altresì di indebolire il governo autonomo della magistratura. Invece, la separazione delle funzioni e delle carriere potrebbe essere realizzata in

¹⁹ G. SILVESTRI, *Audizione informale dinanzi all'Ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica, avente ad oggetto i Ddl nn. 1353 e 504 (Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare)*, in *Questione Giustizia*, 3 marzo 2025; ID. *Introduzione*, cit. 16.

maniera diversa, più semplice ed efficace. Basterebbe una legge ordinaria per istituire due distinte sezioni all'interno del CSM, prevedere concorsi distinti per l'accesso alla funzione giudicante e a quella requirente ed impedire il tramutamento di funzioni ai pochi magistrati che ancora intendono farlo.

Non è poi vero che la lotta alle degenerazioni del correntismo richieda necessariamente l'introduzione del sorteggio. Una soluzione alternativa potrebbe essere quella, prospettata nel 2021 dalla Ministra della giustizia Marta Cartabia nelle *Linee programmatiche* presentate al Parlamento, di scaglionare nel tempo la nomina dei consiglieri del CSM, in analogia a quanto avviene per altri organi costituzionali. Una riforma del genere, evidenziò la Ministra, sarebbe "utile sia ad assicurare una maggiore continuità dell'istituzione, sia a non disperdere le competenze acquisite dai consiglieri in carica, sia a scoraggiare logiche spartitorie che poco si addicono alla natura di organo di garanzia che la Costituzione attribuisce al CSM". Un'altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere, con legge ordinaria o con una modifica del regolamento interno del CSM, il voto segreto per le delibere consiliari. In questo modo, si ridurrebbe significativamente la capacità delle correnti di condizionare il voto dei consiglieri e quindi di incidere impropriamente sul funzionamento interno dell'organo di autogoverno.

In definitiva, la riforma presenta non trascurabili criticità. Sarebbero invece facilmente praticabili altre soluzioni, capaci di eliminare tali criticità senza rinunciare al perseguimento di obiettivi che, nella loro sostanza, appaiono in buona parte condivisibili.